



Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO

Parere del Senato Accademico del 19 novembre 2019

Approvazione del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2019

Emanato con D.R. n. 380 del 28 novembre 2019



Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

L'Università per Stranieri di Perugia (di seguito Ateneo) promuove e sostiene la ricerca scientifica dei propri professori e ricercatori, fornendo supporto finanziario ai soggetti individuati nel successivo articolo per la realizzazione di Progetti di Ricerca di Ateneo.

Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'assegnazione e la gestione di contributi finalizzati alla realizzazione di Progetti di Ricerca di Ateneo.

Il Regolamento è adottato in attuazione dei principi contenuti nello Statuto, nel Codice Etico di Ateneo, nei vigenti Regolamenti di Ateneo e nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 2

Finanziamento dei Progetti di ricerca di Ateneo

Ogni anno gli organi di governo dell'Ateneo provvedono a destinare una quota del Bilancio Unico di previsione ai contributi per la realizzazione di Progetti di Ricerca di Ateneo di cui al presente Regolamento.

Art. 3

Durata dei progetti di ricerca

I Progetti di Ricerca di Ateneo hanno inizio a decorrere dalla data di deliberazione dell'assegnazione dei finanziamenti da parte del Consiglio di Amministrazione e terminano il 31 dicembre dell'anno solare di assegnazione.

Art. 4

Soggetti richiedenti

Hanno titolo a presentare richieste di finanziamento per Progetti di Ricerca di Ateneo, e alla conseguente assegnazione in titolarità dei fondi medesimi quali responsabili scientifici dei Progetti, esclusivamente i soggetti in servizio presso l'Ateneo di seguito indicati, la cui permanenza in ruolo è prevista per l'intera durata del progetto o comunque per i successivi 12 mesi dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande:

- a) professori di I fascia;
- b) professori di II Fascia;
- c) professori straordinari, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 230/2005;
- d) ricercatori Universitari a tempo indeterminato;
- e) Ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (d'ora in avanti identificati come "TIPO A"),
- f) ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (d'ora in avanti identificati come "TIPO B");

Possono altresì presentare richiesta di finanziamento i Ricercatori RTD – TIPO B di cui alla lettera f) la cui permanenza in ruolo non sia prevista per i successivi 12 mesi dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, ma che abbiano già ottenuto il giudizio positivo ai fini della chiamata in ruolo da professore da parte del Dipartimento.

Non possono presentare richiesta di finanziamento i professori e i ricercatori in aspettativa.

Il soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento.



Art. 5 **Requisiti di ammissibilità**

Sono ammesse a valutazione le domande presentate dai soggetti individuati all'articolo 4 che nell'ultimo triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle richieste abbiano realizzato e conseguentemente inserito nell'Archivio istituzionale dei prodotti della Ricerca (IRIS – Exquire):

Nel caso di settore non bibliometrico

- almeno 3 pubblicazioni scientifiche conformi alle seguenti tipologie: articoli pubblicati su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, voce in dizionario o enciclopedia, contributo in atti di convegno;
- o in alternativa 1 libro dotato di ISBN (esclusi manuali didattici), quali monografia o trattato scientifico;

Nel caso di settore bibliometrico

- almeno 3 articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali "Scopus" o "Web of Science".

Non saranno ammesse a valutazione le domande di soggetti che nell'anno in corso o nell'anno precedente abbiano ricevuto una valutazione negativa da parte della commissione preposta a valutare la rendicontazione di un progetto finanziato dall'Ateneo, ovvero di coloro che in uno dei due anni precedenti non abbiano completato il progetto o non lo abbiano rendicontato.

Art. 6 **Partecipazione ai Progetti di Ricerca di Ateneo**

La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca di Ateneo e lo svolgimento delle attività di ricerca di Ateneo sono riservati *esclusivamente*:

- a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
- b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010;
- c) ai dottorandi di ricerca e dottori di ricerca;
- d) ai professori a contratto di cui all'art. 23 della legge 240/2010;
- e) al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
- f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca bandite sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Il gruppo di ricerca potrà subire modifiche in fase di esecuzione in funzione delle esigenze e della migliore riuscita del progetto, previa comunicazione da parte del Responsabile scientifico del Progetto al Dipartimento di afferenza.

Il responsabile della ricerca o un partecipante al gruppo di ricerca non può essere impegnato contemporaneamente in più di un progetto di ricerca di Ateneo.

Art. 7 **Modalità e termini per le richieste di finanziamento**



Il termine per la presentazione dei progetti viene stabilito di anno in anno con apposito Avviso pubblicato sul sito WEB di Ateneo, nel quale sono inoltre stabilite le modalità di presentazione delle richieste.

La domanda di finanziamento dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:

- a) titolo del progetto,
- b) responsabile scientifico (richiedente),
- c) partecipanti al gruppo di ricerca (autocertificazione dell'avvenuta acquisizione della disponibilità da parte dei partecipanti individuati),
- d) descrizione della proposta progettuale comprendente stato dell'arte, obiettivi del progetto, metodologie, risultati e prodotti attesi,
- e) elenco delle pubblicazioni nell'ultimo triennio del Coordinatore del progetto,
- f) titoli che costituiscono oggetto di valutazione sulla base dei criteri di cui all'Allegato A,
- g) piano finanziario.

Art. 8 Commissione di Valutazione

La valutazione delle domande di finanziamento per Progetti di Ricerca di Ateneo sarà effettuata da un'apposita Commissione di valutazione.

La Commissione è nominata annualmente successivamente alla scadenza di presentazione delle domande con decreto rettorale su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è composta da:

- un numero dispari di membri, tre o cinque, individuati tra i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato dell'Ateneo, scelti sulla base di criteri di rotazione;
- un segretario verbalizzante senza diritto di voto individuato tra il personale tecnico – amministrativo dell'Università su indicazione del Direttore Generale.

La Commissione individua al proprio interno un Presidente.

Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della Commissione di Valutazione dei progetti di ricerca solo professori di prima e seconda fascia e ricercatori che abbiano conseguito una valutazione positiva sull'attività didattica e di servizio agli studenti e sui risultati dell'attività di ricerca, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo vigente in materia.

Ai membri della Commissione di valutazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 del Regolamento generale di Ateneo in tema di conflitto di interessi ed obbligo di astensione.

Art. 9 Valutazione dei progetti presentati

La Commissione di valutazione, entro 15 giorni dal termine dalla nomina effettuata all'interno del Consiglio di Dipartimento, effettua una valutazione delle domande presentate tenendo conto dei criteri stabiliti nell'Allegato A al presente Regolamento, nel rispetto delle Politiche della Qualità, del Piano strategico di Ateneo e del Piano Triennale del Dipartimento.

Non saranno ammesse a valutazione le domande presentate da soggetti non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del presente Regolamento

La Commissione formula una graduatoria ed esprime una proposta di riparto delle risorse, indicando i progetti da finanziare ed il relativo importo.

I progetti che otterranno un punteggio inferiore a 50/100 saranno ritenuti non finanziabili.



L'importo corrispondente al finanziamento di ciascun progetto sarà calcolato dividendo il totale delle risorse disponibili per il numero complessivo dei punteggi assegnati (escludendo i progetti che hanno ottenuto meno di 50 punti), per calcolare il valore di un punto unitario, che sarà poi moltiplicato per il punteggio attribuito a ciascun progetto.

La proposta è sottoposta all'approvazione dei competenti organi accademici, previo parere del Consiglio di Dipartimento.

Art. 10 **Responsabile Scientifico del Progetto**

Il Responsabile Scientifico del Progetto, unico titolare dei fondi assegnati, provvede al coordinamento del gruppo di ricerca e alla richiesta di attivazione delle procedure di spesa per la realizzazione delle attività progettuali e per l'acquisizione di beni e servizi connessi, in coerenza con quanto previsto dal piano finanziario.

Il responsabile scientifico ha l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche alla composizione del gruppo di ricerca alla struttura di afferenza e di redigere, entro 15 giorni dal termine di conclusione del progetto, la Relazione scientifica e il Report delle spese sostenute.

Art. 11 **Utilizzo dei finanziamenti**

Le spese sui finanziamenti per la ricerca scientifica sono disposte unicamente dal Responsabile Scientifico, nel rispetto di quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo in materia di Amministrazione, finanza e contabilità, di servizi e forniture e di missioni di servizio.

Sono considerati costi ammissibili tutti i costi strettamente inerenti la ricerca o ad essa riconducibili; a titolo esemplificativo: costi di personale (esclusi i costi per borse di ricerca), missioni effettuate dal personale interno di Ateneo quale componente del gruppo di ricerca, organizzazione e partecipazione dei componenti del gruppo di ricerca a convegni e congressi, strumentazione, servizi esterni, organizzazione di seminari, convegni, giornate di studio, pubblicazioni.

Gli autori dovranno inserire nelle pubblicazioni la citazione: "Università per Stranieri di Perugia – Finanziamento per Progetti di Ricerca di Ateneo– PRA 20**".

Saranno possibili variazioni del piano di spesa nel corso del progetto che non comportino modifiche sostanziali rispetto agli obiettivi prefissati. Tali variazioni dovranno essere giustificate al momento della rendicontazione finale.

La gestione amministrativo – contabile dei finanziamenti assegnati ai Progetti di Ricerca di Ateneo è curata dalla struttura di afferenza del responsabile scientifico.

I fondi assegnati devono essere utilizzati in via generale entro la data di scadenza del progetto. Tutti i costi devono essere documentati da ordinativi di pagamento o, nel caso in cui non siano ancora stati effettuati i pagamenti, da buoni d'ordine e relativa fattura; tali documenti devono essere datati entro la scadenza del progetto.

Scaduti i termini indicati per la conclusione del progetto, le risorse relative a costi non documentati in sede di rendicontazione sono riassegnate per il finanziamento di progetti di ricerca del successivo anno, alla voce di Bilancio corrispondente.

Art. 12 **Cessazione, trasferimento o rinuncia dell'assegnatario del finanziamento**

In caso di cessazione, trasferimento o rinuncia del Responsabile Scientifico del progetto si procederà secondo le seguenti modalità:



- a) nel caso in cui non sia presente un gruppo di ricerca, ma solo il Responsabile scientifico, l'importo residuo del finanziamento sarà destinato all'integrazione delle risorse destinate alla Ricerca di Ateneo nel Bilancio dell'anno successivo;
- b) nel caso in cui il gruppo di ricerca sia formato, oltre al Responsabile scientifico, solo da docenti e ricercatori esterni, l'importo residuo del finanziamento sarà destinato all'integrazione delle risorse destinate alla Ricerca di Ateneo nel Bilancio dell'anno successivo;
- c) nel caso in cui il gruppo di ricerca sia formato da docenti e ricercatori interni, il Consiglio di Dipartimento nominerà un nuovo Responsabile del gruppo.

Art. 13

Rendicontazione scientifica e finanziaria

È compito del Responsabile scientifico presentare al Dipartimento, entro 15 giorni dal termine di conclusione del progetto, la rendicontazione del progetto, composta dalla relazione scientifica e dal report delle spese sostenute, mediante l'utilizzo di apposita modulistica resa disponibile nell'Area riservata del sito istituzionale dell'Ateneo.

La relazione scientifica dovrà evidenziare le attività svolte e i risultati conseguiti anche in termini di prodotti scientifici realizzati.

Il report delle spese sarà predisposto dal Responsabile scientifico in collaborazione con la struttura di afferenza.

Art. 14

Valutazione ex – post dei progetti finanziati

La rendicontazione dei Progetti di Ricerca di Ateneo finanziati nell'anno precedente sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento. La Commissione effettua la valutazione entro 30 giorni a partire dalla scadenza per la presentazione della rendicontazione scientifica, ed esprime parere positivo o negativo. Una valutazione negativa, oppure la mancata conclusione o rendicontazione del progetto, costituiscono condizione di inammissibilità a valutazione della richiesta di finanziamento per i due anni successivi.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo ufficiale dell'Ateneo.

La valutazione ex – post dei Progetti di Ricerca di Ateneo finanziati sarà effettuata dalla Commissione di valutazione secondo le modalità di cui al presente regolamento a decorrere dall'anno 2021. La Commissione di cui all'art. 8, nominata per l'assegnazione dei fondi di ricerca per l'anno 2020, prenderà in considerazione la rendicontazione dei Progetti di Ricerca di Ateneo finanziati nel 2019 e nel 2020. Il parere positivo della Commissione sugli eventuali Progetti di ricerca finanziati nell'anno 2019 e 2020 costituirà condizione di ammissibilità a valutazione delle richieste di finanziamento per Progetti di ricerca di Ateneo per l'anno 2022 e 2023.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia, le norme dell'ordinamento universitario e le disposizioni contenute nello Statuto dell'Università e nei Regolamenti di Ateneo.



ALLEGATO A

CRITERI DI VALUTAZIONE

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Produzione scientifica del triennio precedente. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le seguenti tipologie di pubblicazioni: Volumi dotati di ISBN, Contributi in volumi dotati di ISBN, articoli pubblicati su riviste scientifiche dotate di ISSN, articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali "Scopus" o "Web of Science".	Max. 35 punti
2	Responsabilità e/o partecipazione a progetti di ricerca presentati o finanziati da enti esterni nel triennio precedente: Costituiranno oggetto di valutazione: <ul style="list-style-type: none">- progetti finanziati a valere su bandi competitivi;- progetti finanziati non a valere su bandi competitivi;- progetti presentati a valere su bandi competitivi e non, ma non finanziati.	Max. 20 punti
3	Valutazione del progetto presentato Saranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: rilevanza e originalità scientifica, validità e congruenza dell'impostazione metodologica e degli obiettivi, pertinenza rispetto alle linee di ricerca del Dipartimento, interdisciplinarietà, fattibilità nei tempi previsti,	Max. 45 punti
	TOTALE	Max. 100 punti